

## **STATUTO SOCIALE**

### **ARTICOLO 1°**

E' costituita una Società a responsabilità limitata, denominata

**“STEP ENGINEERING S.R.L.”.**

### **ARTICOLO 2°**

La società ha sede legale nel Comune di Torino (TO), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

### **ARTICOLO 3°**

La durata della Società è stabilita sino a tutto il 31 Dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

### **ARTICOLO 4°**

La società ha per oggetto la seguente attività:

- la progettazione di disegni per il settore autoveicolistico e motoristico ed in genere l'ingegnerizzazione tecnoplastica e lamieristica e la progettazione di attrezzature di stampaggio; la definizione di modelli matematici tridimensionali, la programmazione di macchine a controllo numerico su sistemi CAD/CAM e l'esecuzione dei prototipi; con espressa esclusione di tutte quelle attività che per legge debbono essere esercitate esclusivamente da professionisti iscritti negli albi professionali nell'ambito delle rispettive competenze.

La Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi, sempre ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale;

assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

### **ARTICOLO 5°**

Il capitale Sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i

conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter C.C.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482-2482 bis-2482ter-2482quater c.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c..

#### **ARTICOLO 6°**

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 C.C..

#### **ARTICOLO 7°**

Le quote sono cedibili per atto tra vivi a titolo oneroso e per successione a causa di morte.

In caso di cessione per atto tra vivi delle quote, spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Per l'esercizio della prelazione è concesso il termine di un mese dalla comunicazione concernente l'intenzione di vendere e le condizioni della vendita stessa.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di vendita ai discendenti diretti.

#### **ARTICOLO 8°**

Il trasferimento delle quote della Società, salvo le negoziazioni tra soci e/o società ed enti ad esse collegate, è soggetto alle seguenti condizioni, da non considerarsi clausole di mero gradimento:

- che il nuovo socio non sia titolare di impresa direttamente concorrente o in palese conflitto di interessi;
- che il nuovo socio sia in possesso di abilità effettive e documentate relativamente alle attività espresse nell'oggetto sociale;
- che il nuovo socio sia in possesso di requisiti di moralità e solvibilità economica.

L'esercizio delle clausole di gradimento è demandato all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **ARTICOLO 9°**

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **ARTICOLO 10°**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 C.C..

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

#### **ARTICOLO 11°**

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.

#### **ARTICOLO 12°**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) dell'intero capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dell'intero capitale sociale.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un

notaio.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **ARTICOLO 13°**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

#### **ARTICOLO 14°**

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del c.c.;
- g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **ARTICOLO 15°**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza

degli amministratori in carica, oppure dall'Organo di Controllo, qualora esista.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, da consigliere designato dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

#### **ARTICOLO 16°**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

#### **ARTICOLO 17°**

Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso, la rappresentanza della società spetterà a tutti i suoi componenti, in via disgiunta tra di loro.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

#### **ARTICOLO 18°**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da

determinarsi dai soci.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto, tra i suoi membri, dei compensi anno per anno.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

#### **ARTICOLO 19°**

I soci, con propria decisione, possono nominare un Presidente Onorario, privo di poteri gestori e di rappresentanza, il quale, ove accetti l'incarico, non sarà membro del Consiglio di Amministrazione, ma potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dello stesso. I soci, con propria decisione, all'atto della nomina fissano la durata in carica del Presidente Onorario, attribuiscono al Presidente Onorario l'eventuale funzione consultiva non vincolante su alcune materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, nonché stabiliscono le modalità di esercizio della stessa, e possono riconoscergli una indennità per la carica.

#### **ARTICOLO 20°**

Ricorrendone i presupposti di legge o qualora lo ritengano opportuno, i soci nominano un organo di controllo, monocratico o collegiale secondo quanto stabilito all'atto della nomina, provvedendo altresì a determinarne i compensi e, qualora l'organo di controllo abbia composizione collegiale, a nominarne il presidente.

Salvo diversa disposizione di legge, i soci possono prevedere che la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, sia esercitata dall'organo di controllo che deve essere in tal caso interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo stesso, conferisce l'incarico a un revisore legale o a una società di revisione legale e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico dell'organo di controllo e del revisore ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico

#### **ARTICOLO 21°**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **ARTICOLO 22°**

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale

non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

### **ARTICOLO 23°**

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge e, ogni qualvolta si verifichi una causa che lo legittimi, il socio, che ne abbia diritto, potrà esercitarlo.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- in caso di decisioni assunte tramite consenso espresso per iscritto, se consentite dalla legge, entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto *inter vivos*.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centoottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Salvo diversa disposizione di legge in materia, l'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare – sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato – il valore della quota di partecipazione per la quale è stato manifestato l'interesse ad esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato. Il valore della quota dovrà essere determinato tenendo conto del suo valore di mercato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione viene determinato, applicando i criteri di cui anzi, entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

In ogni ipotesi in cui venga deliberato lo scioglimento della società prima che si concluda il procedimento di liquidazione della quota, il diritto di recesso e quello di acquisto da parte degli aventi diritto si intendono non esercitati.

### **ARTICOLO 24°**

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo

assembleare di cui all'art. 9. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 23 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 25°**

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.).

#### **ARTICOLO 26°**

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c..

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.



## **ARTICOLO 27°**

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro unico.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino entro 20 (venti) giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione, della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

## **ARTICOLO 28°**

Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese;
- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
della società scindenda

(Sig. Pierantonio ROLETTO)